

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

54. 2. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 49)

ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 55.

(Norme particolari per gli enti locali).

1. Al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per il solo anno 2001 la percentuale destinata al Ministero dell'interno è pari al 30 per cento e il restante 20 per cento è destinato alla provincia di Varese ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 55.

Sopprimerlo.

55. 1. Possa, Alessandro Rubino.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sostituire le parole: « del 50 per cento al Ministero dell'interno » con le seguenti: « del 50 per cento alle province di Como e Varese per la realizzazione, previa intesa fra le stesse, di opere infrastrutturali viarie di comune interesse. Di conseguenza, all'articolo 31, comma 37, al secondo periodo sopprimere le parole da: le somme *fino alla parola:* interno.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

55. 2. Taborelli.

Al comma 1 sopprimere le parole: per il solo anno 2001.

55. 4. Giorgetti, Bianchi Clerici, Galli, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole: destinata al Ministero dell'interno è pari al 30% e il restante 20% è destinato *con le parole:* destinata al Ministero dell'interno è pari al 20% e il restante 30% è destinato »

55. 5. Galli.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 50)

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 56.

(Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca).

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concor-

rono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.

3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli effetti derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.

4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle di Catania, Lecce e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003.

6. I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono assimilati ai consorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 56.

(Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca).

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: non superiore con la seguente: pari.

56. 1. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: 22 miliardi con le seguenti: 25 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 11 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

56. 2. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: 22 miliardi con le seguenti: 24 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

56. 3. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: 22 miliardi con le seguenti: 23 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo periodo sostituire le parole: 8 miliardi con le seguenti: 9 miliardi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

56. 4. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 51)**ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 58.***(Consumi intermedi).*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.

2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: « amministrazioni dello Stato » sono inserite le seguenti: « anche con il ricorso alla locazione finanziaria ».

3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonché i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.

5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione della procedura.

6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 58.**

Al comma 1, dopo le parole: devono indicare, *inserire le seguenti:* sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

58. 1. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche al fine, *fino a:* dei mercati.

58. 2. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole da: anche al fine, *fino a:* dei mercati, *con le seguenti:* sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

58. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole: anche al fine di tutelare, con le seguenti: al fine di assicurare che venga rispettato.

58. 6. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

58. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dell'apertura dei mercati, inserire le seguenti: attraverso l'utilizzo di procedure competitive.

58. 8. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della qualità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato devono indicare il loro periodo di efficacia.

58. 9. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 1, ultimo periodo dopo le parole: predette convenzioni, inserire le seguenti; devono indicare le modalità di attuazione e.

58. 10. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5 sopprimere le parole: le procedure di scelta del contraente.

58. 24. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, dopo le parole: di scelta del contraente, inserire le seguenti: nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente.

58. 25. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, dopo le parole: del contraente, inserire le seguenti: previo parere del Consiglio di Stato.

58. 26. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, dopo le parole: di scelta del contraente, inserire le seguenti: , sentiti esperti di riconosciuta competenza e professionalità in materia finanziaria ed immobiliare.

58. 27. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, dopo le parole: di scelta del contraente, inserire le seguenti: , facendo ricorso a procedure competitive,.

58. 28. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5 sopprimere le parole da: le modalità, fino alla fine.

58. 29. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, sopprimere le parole: elettronici ed.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania.

58. 30. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 5, sopprimere: elettronici ed.

58. 31. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, sopprimere le parole: ed informatici.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania.

58. 32. Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sopprimere le parole: ed informatici.

58. 33. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, dopo le parole: ed informatici, aggiungere le seguenti parole: con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.

58. 34. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, dopo le parole: ed informatici, aggiungere le seguenti: secondo le modalità previste dalla normativa generale sulla contabilità generale.

58. 35. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, dopo le parole: ed informatici, aggiungere le seguenti parole: previo parere previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

58. 36. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, dopo le parole: dei partecipanti, inserire le seguenti: , che non possono essere imprenditori commerciali,

58. 39. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, dopo le parole: dei partecipanti, inserire le seguenti: , che non possono ricoprire uffici pubblici di ogni natura,.

58. 40. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, dopo le parole: dei partecipanti, inserire le seguenti: che non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in contrasto con l'incarico ricevuto.

58. 41. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, dopo le parole: dei partecipanti, inserire le seguenti: , aventi specifica e comprovata competenza ed esperienza,.

58. 42. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, dopo le parole: dei partecipanti, inserire le seguenti: , che non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto,.

58. 43. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, dopo la parola: di trasparenza, inserire le seguenti: e di imparzialità.

58. 44. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 5, dopo le parole: trasparenza, inserire le seguenti: , di economicità.

58. 45. Possa, Alessandro Rubino.

(A.C. 7328-bis-B - sezione 52)**ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 59.**

*(Acquisto di beni e servizi degli enti
decentrati di spesa).*

1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni vavevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui

alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.

6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di

uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 59

(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa).

Al comma 1, dopo le parole: convenzioni valevoli, aggiungere le parole: su tutto o.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.

59. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, dopo le parole: valevoli, inserire le seguenti: su tutto o.

59. 2. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 2, lettera a), premettere le parole: una o.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.

59. 3. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 2, lettera a), alle parole: più aggregazioni, premettere le seguenti: una o.

59. 4. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di comuni, inserire le seguenti: con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

59. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di comuni, inserire le seguenti: con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

59. 5. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di comuni, inserire le seguenti: con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

59. 6. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 2, lettera b), premettere le parole: una o.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.

59. 8. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 2, lettera b), alle parole: più aggregazioni, premettere le seguenti: una o.

59. 9. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 2, lettera c), premettere le parole: una o.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.

59. 10. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 2, lettera c), alle parole: più aggregazioni, premettere le seguenti: una o.

59. 11. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 53)**ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 61.**

*(Spese per l'energia elettrica, postali
e per combustibili).*

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove la costituzione dei consorzi di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai quali le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aderiscono con le modalità stabilite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 488 del 1999. Le amministrazioni che non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per la partecipazione a tali consorzi adeguano le caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie effettive esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l'introduzione di nuove modalità di invio e consegna dei mezzi di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, ivi compresi gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

4. Al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibili e di utilizzare impianti o combustibili a basso impatto ambientale per il riscaldamento

degli immobili, le pubbliche amministrazioni provvedono alla riconversione degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui agli articoli dal 58 al 60.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente identifica gli impianti ed i combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone l'utilizzo.

6. Il competente Ministero non procede al recupero di imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall'esercizio di servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo devono presentare apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 54)**ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 63.**

*(Vettovagliamento e approvvigionamento
delle Forze armate, della Polizia di Stato, del
Corpo della guardia di finanza e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.

2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle

procedure di cui all'articolo 59 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.

3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: *a)* gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; *b)* fornitura di buoni pasto; *c)* fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.

4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali ».

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica prov-

vede alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette società possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attività del Ministero.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 63.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

63. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

63. 2. Possa, Alessandro Rubino.

(A.C. 7328-bis-B - sezione 55)

ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 64.

(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni).

1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili

derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.

4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.

5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 è prorogato al 1° luglio 2001.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 64.

(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni).

Al comma 2, sostituire le parole da: ai singoli fino a: derivino con le seguenti: i comuni realizzino.

64. 2. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: singoli.

64. 1. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: almeno del con la seguente: al.

64. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

64. 4. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Lotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 56)

ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 65.

(Semplificazione di procedure).

1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 di-

cembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 2001, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.

2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento.

3. L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

« 3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonché alle differenze di cambio come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1 ».

4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: « edifici

destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali » sono sostituite dalle seguenti: « edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative ». La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione.

5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: « ; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra » sono sostituite dalle seguenti: « , di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile ».

6. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è abrogato.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 65.

(Semplificazione di procedure).

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.

65. 1. Possa, Rubino.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.

65. 2. Possa, Rubino.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

65. 3. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B - sezione 57)

**ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 66.

(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica).

1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « intervento di banche » sono inserite le seguenti: « o della società Poste Italiane Spa ».

4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino

globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.

5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.

7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 6; l'addizionale regionale all'IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.

9. Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 6, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.

10. Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

11. A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

12. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.

13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: « , anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ».

14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze

provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 66.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni LNP.

66. 1. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per l'anno 2002 conservano validità le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.

66. 2. Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 4, sostituire le parole: Per l'anno 2001 ove ricorra con le seguenti: Per l'anno 2003.

66. 4. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 4, sostituire le parole: Per l'anno 2001 ove ricorra con le seguenti: Per l'anno 2002.

66. 5. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinnelli, Liotta.

Al comma 4, sostituire le parole: 6 per cento con le parole: 10 per cento e

le parole: un punto *con le parole*: tre punti.

Conseguentemente coperture di Alleanza Nazionale.

66. 6. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni LNP.

66. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 4, dopo le parole: del tasso di inflazione programmato inserire le seguenti: Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge adotta uno o più decreti, al fine di definire le procedure di attuazione tenendo conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.

66. 8. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 4, aggiungere le parole: Gli enti non in dissesto e con le adeguate capacità finanziarie possono superare di 3 punti il tasso di inflazione.

66. 9. Galli, Liotta.

Al comma 12 sostituire le parole: le regioni a statuto speciale con le seguenti: la regione Trentino-Alto Adige.

Seguono compensazioni LNP.

66. 10. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 12, sostituire le parole: le regioni a statuto speciale con le seguenti: la regione Sicilia.

Seguono compensazioni LNP.

66. 11. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 12, sostituire le parole: le regioni a statuto speciale con le seguenti: la regione Sardegna.

Seguono compensazioni LNP.

66. 12. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 12, sostituire le parole: le regioni a statuto speciale con le seguenti: la regione Valle d'Aosta.

Seguono compensazioni LNP.

66. 13. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 12, sostituire le parole: le regioni a statuto speciale con le seguenti: la regione Friuli-Venezia Giulia.

Seguono compensazioni LNP.

66. 14. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: è trasferito alle regioni inserire le seguenti: ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

66. 15. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

(A.C. 7328-bis-B – sezione 58)

ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 67.

*(Compartecipazione al gettito IRPEF
per i comuni per l'anno 2002).*

1. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998,

n. 360, e successive modificazioni, relativi all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2001.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: « conseguentemente determinata » sono inserite le seguenti: « , con i medesimi decreti, »;

b) nel primo periodo, dopo le parole: « con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 », sono aggiunte le seguenti: « , nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote ».

3. Per l'anno 2002 è istituita, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria.

4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito

spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3.

5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2001 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2002, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2001 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 maggio 2002 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.

6. Per i comuni delle regioni a statuto speciale, all'attuazione del comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni e comuni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 67.

Sopprimerlo.

67. 1. Possa, Rubino.

Sopprimere il comma 1.

67. 2. Possa, Rubino.

Al comma 1, sostituire le parole: sono emanati entro il 30 novembre con le seguenti: sono emanati entro il 31 marzo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

67. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole: sono emanati entro il 30 novembre con le seguenti: sono emanati entro il 30 aprile.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

67. 4. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 1, ultima riga, sostituire le parole: 30 novembre 2001 con le seguenti: 30 settembre 2001.

67. 6. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole: il 30 novembre 2001 con le parole: il 30 settembre 2001.

Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.

67. 5. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 novembre 2001 con le seguenti: 31 ottobre 2001.

67. 7. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Sopprimere il comma 2.

67. 8. Possa, Rubino.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

67. 9. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

67. 10. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: eventualmente.

67. 11. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 3.

67. 12. Possa, Rubino.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari al 4,5 per cento con le seguenti: pari al 5 per cento.

67. 13. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: in proporzione fino alla fine del comma con le seguenti: in funzione di quanto viene effettivamente riscosso nell'ambito del territorio comunale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

67. 15. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: , fornito dal Ministero fino alla fine del comma con le seguenti: del Pil comunale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

67. 14. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini, Liotta.

Sopprimere il comma 4.

67. 16. Giancarlo Giorgetti, Liotta.